



CONI

Monitoraggio attività legislativa

Aprile 2016

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge costituzionale che prevede l'ordinamento sportivo tra le materie per le quali è riconosciuta allo Stato la potestà legislativa esclusiva.

Il provvedimento sarà sottoposto a referendum confermativo nel prossimo mese di ottobre, non avendo raggiunto, nella seconda votazione, la maggioranza dei 2/3 in entrambi i rami del Parlamento.

La Commissione Affari Sociali (XII) della Camera dei Deputati, ha avviato l'esame, in terza lettura, del DDL 2617-B/AC - POLETTI, recante la delega al Governo per la riforma del Terzo Settore.

La relatrice, LENZI (PD), ha manifestato l'intenzione di procedere ad una rapida approvazione del testo, anche per riuscire, entro la fine della legislatura, ad avere i decreti legislativi applicativi ed esprimere su di essi un motivato parere.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti - tra cui figurano le associazioni sportive dilettantistiche - che hanno chiesto di accedere al beneficio.

La Commissione Agricoltura (XIII) della Camera dei Deputati ha proseguito l'esame della PDL 521/AC - OLIVERIO (PD) ed abbinate, recante, tra l'altro, la destinazione delle risorse per la pesca sportiva che dovranno essere gestite dal CONI.

Il Presidente, SANI (PD), ha fatto presente che la particolare complessità delle questioni relative alla quantificazione e copertura degli oneri finanziari recati nel testo unificato, come emerge dalla relazione tecnica trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende necessaria una fase di ulteriore approfondimento.

1	Gazzetta Ufficiale	
1.1	CAMERA DEI DEPUTATI - TESTO LEGGE COSTITUZIONALE Ordinamento sportivo materia di esclusiva competenza statale	4
1.2	MPAAF - DECRETO 23 MARZO 2016 Pesca sportiva - Proroga comunicazioni D.M. 6 dicembre 2010	4
1.3	REGIONE PIEMONTE - LEGGE 16 NOVEMBRE 2015, N. 24 Professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna	5
1.4	REGIONE PIEMONTE - DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 7 Assegnazione beni immobili demaniali e patrimoniali	5
1.5	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LEGGE 4 APRILE 2016, N. 52 Memorandum cooperazione settore difesa Italia-Bosnia	6

2	Camera dei Deputati	
2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / DDL 2617-B Riforma Terzo settore	7
2.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / PDL 521 ED ABBINATE Risorse destinate alla pesca sportiva e gestite dal CONI	8
2.3	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE / PDL 3632 Insegnamento attività motoria nella scuola dell'infanzia	9
2.4	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE / PDL 3704 Parità tra i sessi nello sport professionistico	10
2.5	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE / PDL COSTITUZIONALE 3699 Promozione e valorizzazione dello sport	11
2.6	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE / PDL 3703 Finanziamento sport per tutti e paralimpico	12

3	Senato della Repubblica	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / DDL 1328-B Sanzioni per violazione norme pesca sportiva e contrasto al bracconaggio	13

4	Agenzia delle entrate	
4.1	CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE / A.S.D. Elenco beneficiari anno 2014	14

1.1 ORDINAMENTO SPORTIVO MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE

Camera dei Deputati Testo legge costituzionale

"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
15 aprile 2016 - Serie Generale n. 88

L'articolo 31 della riforma riscrive l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le Regioni.

E' soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Sono introdotte, quindi, nuove materie per le

quali viene riconosciuta allo Stato la potestà legislativa esclusiva.

Il comma 1, lettera s), prevede, tra queste, l'ordinamento sportivo.

Il provvedimento sarà sottoposto a referendum confermativo, non avendo raggiunto, nella seconda votazione, la maggioranza dei 2/3 in entrambi i rami del Parlamento.

1.2 PESCA SPORTIVA - PROROGA COMUNICAZIONI D.M. 6 DICEMBRE 2010

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Decreto 23 marzo 2016

"Proroga delle comunicazioni in materia di pesca sportiva"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
8 aprile 2016 - Serie Generale n. 82

Il provvedimento è costituito da un articolo unico. Nello specifico, vengono prorogate al 31 dicembre 2016, le comunicazioni effettuate ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010.

Al fine della rilevazione della consistenza della pesca sportiva, chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare, è tenuto a comunicare l'esercizio dell'attività al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Genera-

le della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Tale comunicazione ha validità triennale.

Il pescatore sportivo o ricreativo che, nel corso di un controllo, non presenti l'attestazione dell'invio della comunicazione, dovrà sospendere l'attività di pesca e presentare entro 10 giorni dall'accertamento, all'Autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.

Regione Piemonte
Legge 16 novembre 2015, n. 24

“Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
16 aprile 2016 - 3° Serie Speciale -
Regioni n. 16

Il provvedimento è costituito da 18 articoli e prevede modifiche alla legge regionale n. 41/1994 che regola l'ordinamento della professione di guida alpina. In particolare, si disciplina la figura professionale

di accompagnatore di media montagna (articolo 3), subordinando l'esercizio di tale attività all'iscrizione in un apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide (articolo 5).

**Regione Piemonte - Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 7**

“Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali».”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
23 aprile 2016 - 3° Serie Speciale -
Regioni n. 17

Il provvedimento è costituito da 39 articoli. In particolare, per l'assegnazione di un bene in concessione si può procedere ad assegnazione diretta, tra l'altro, quando il concessionario è un soggetto di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative che operi per la realizzazione di

progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa (articolo 5); in favore dei citati soggetti, si prevede, inoltre, la possibile attribuzione di immobili di proprietà regionale in uso gratuito o a canone ricognitorio (articolo 25).

**Presidente della Repubblica - Legge 4 aprile
2016, n. 52**

“Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

26 aprile 2016 - Serie Generale n. 96

Il provvedimento è costituito dal Memorandum d’intesa e dal relativo articolato di ratifica.

Il Memorandum si compone di un preambolo e di 11 articoli.

In particolare, si prevede lo sport tra i campi di

cooperazione (articolo 3) e lo scambio nel campo delle attività sportive tra le modalità attraverso cui quest’ultima si potrà sviluppare (articolo 4).

La legge di ratifica, invece, è costituita da cinque articoli.

2.1 RIFORMA TERZO SETTORE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2617-B/AC - POLETTI

"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile universale"

NORME DI INTERESSE

Articoli 1, 4, 5 e 9

Stato: 3ª lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2617/AC)

Presentazione: 22 agosto 2014

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
11 settembre 2014

Relatrice: Donata LENZI (PD)

Avvio Iter Commissione: 1º ottobre 2014

Ultima seduta: 31 marzo 2015

Avvio iter Assemblea: 1º aprile 2015

Approvato: 9 aprile 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1870/AS)

Trasmesso dalla Camera dei Deputati:

13 aprile 2015

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):
20 aprile 2015

Relatore: Stefano LEPRI (PD)

Avvio Iter Commissione: 7 maggio 2015

Ultima seduta: 16 marzo 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmesso dal Senato della Repubblica:

31 marzo 2016

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
4 aprile 2016

Relatrice: Donata LENZI (PD)

Avvio Iter Commissione: 19 aprile 2016

Implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore, istituzione di un registro unico del medesimo settore e misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore

19 aprile u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 30 marzo u.s.

In merito alla materia sportiva, il provvedimento non contiene delle norme dirette, ma, in vista della delega e dei successivi decreti legislativi potrebbe interessare per l'implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore e per l'istituzione di un registro unico del medesimo

settore, nonché per la revisione della disciplina in materia di volontariato e per la previsione di misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra cui segnala la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille.

La relatrice ha comunicato l'intenzione di proporre alla Commissione di procedere ad una rapida approvazione del testo, anche per riuscire, entro la fine della legislatura, ad avere i decreti legislativi applicativi ed esprimere su di essi un motivato parere.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)**

“Interventi per il settore ittico”

In abbinamento con

PDL 338/AC - CATANOSO (FI)

“Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi”

PDL 339/AC - CATANOSO (FI)

“Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l’esercizio della pesca marittima ravvicinata”

PDL 1124/AC - CAON (Misto-ALT)

“Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura”

NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articoli 22, 23 e 28

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2013

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
20 maggio 2013

Relatore: Luciano AGOSTINI (PD)

Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

Contributo annuo per la pratica di pesca sportiva e ricreativa in mare: il 10% delle risorse è destinato alla pesca sportiva e la relativa gestione viene affidata al CONI

COMMISSIONE BILANCIO (V)**sede consultiva****20 aprile u.s.**

Il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze, BARRETTA, ha depositato agli atti della Commissione – secondo quanto deliberato da quest’ultima, su istanza della relatrice, CENNI (PD), in considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate - la relazione tecnica alla proposta di legge verificata negativamente dalla Ragioneria di Stato, essendo state segnalate alcune criticità sia sul testo che sulla relazione stessa.

Con particolare riferimento all’articolo 22 («Pesca non professionale»), si rappresenta, tra l’altro, che la relazione tecnica non risulta esaustiva, in quanto non vengono forniti elementi per verificare la congruità delle risorse assegnate al CONI rispetto ai

compiti che si intende attribuire a detto ente e che occorre prevedere nel testo una norma di riassegnazione delle entrate versate al bilancio dello Stato. In ordine all’articolo 28 («Ripristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura»), si evidenzia che la disposizione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.

21 aprile u.s.

Il Presidente, SANI (PD), ha fatto presente che la particolare complessità delle questioni relative alla quantificazione e copertura degli oneri finanziari recati nel testo unificato, come emerge dalla relazione tecnica trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rende necessaria una fase di ulteriore esame ed approfondimento.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 3632/AC - VEZZALI (SC)**

"Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia"

Stato: 1° lettura - esame non ancora iniziato

Presentazione: 24 febbraio 2016
Assegnata alla Commissione Cultura (VII):
6 aprile 2016

Il movimento è importante per lo sviluppo motorio dei bambini ed il gioco è la modalità con la quale essi si esprimono meglio.

L'attività motoria e le attività ludiche aiutano, fra l'altro, a sviluppare competenze sociali.

Uno studio del Ministero della salute ha evidenziato che nelle scuole italiane quasi un bambino su quattro è in sovrappeso, che uno su dieci è obeso e che tale tendenza è in aumento.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda per i bambini almeno 60 minuti di attività fisica al giorno.

Altre organizzazioni raccomandano, per bambini da un anno di età in poi, da 30 a 60 minuti di attività fisica strutturata e almeno 60 minuti di gioco libero tutti i giorni.

Una corretta attività fisica aiuta a sviluppare e a rinforzare il sistema muscolo-scheletrico e nella fase adulta concorre a ridurre il rischio di ipertensione, di malattie coronariche, di infarto, di diabete, di cancro del colon e della mammella, che

hanno un'alta incidenza fra le malattie croniche, sono invalidanti e causa di mortalità degli adulti. Le competenze motorie si distinguono in tre categorie: mobilità, manualità ed equilibrio.

Il Centro di ricerca sullo sviluppo motorio nell'infanzia dell'università di Verona, in collaborazione con altri atenei e con il Comitato olimpico nazionale italiano, ha messo a punto un metodo educativo e sta promuovendo corsi per insegnanti che prevedono il rilascio dei crediti formativi.

La prima fase sperimentale del progetto ha coinvolto oltre 200 scuole dell'infanzia delle regioni del nord d'Italia e ha individuato dei tutor regionali per far conoscere il programma a livello nazionale.

La presente proposta di legge intende avviare all'attività fisica corretta e coordinata anche i bambini di età compresa tra tre e sei anni (età prescolare), per aiutarli nell'apprendimento e nella consapevolezza di se stessi, affinché diventino adolescenti e adulti sani.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 3704/AC - MARZANO (PD)**

“Modifica dell’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di parità tra i sessi nel riconoscimento della qualifica di sportivo professionista”

Stato: 1° lettura - Esame non ancora iniziato

Presentazione: 30 marzo 2016
Assegnata alla Commissione Cultura (VII):
8 aprile 2016

Negli ultimi anni, l’Unione europea è più volte intervenuta per denunciare la disparità di sesso nell’accesso e nella pratica delle attività sportive.

Il 5 giugno 2003, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 2002/2280/INI su «donne e sport», nella quale chiede agli Stati membri di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli, di eliminare la distinzione tra pratiche maschili e pratiche femminili «nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello» e di «assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale, nonché di reinserimento sociale attivo al termine della loro carriera sportiva».

Nel 2007, la Commissione europea ha presentato il «Libro bianco sullo sport», in cui incoraggia l’integrazione delle questioni di genere in tutte le attività relative allo sport e ricorda che «l’attività sportiva è soggetta all’applicazione del diritto dell’Unione europea».

Nonostante questi molteplici interventi da parte dell’Unione europea, la legislazione del nostro Paese è ancora molto lacunosa e in ritardo.

La legge 23 maggio 1981, n. 91, non riconosce la possibilità per le atlete italiane - indipendente-

mente dal loro livello tecnico-agonistico e dal fatto che pratichino lo sport come attività che produca il loro reddito prevalente e continuativo - di accedere al professionismo sportivo.

Inoltre, specificando all’articolo 2 che «sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica», la legge limita la propria applicazione agli sportivi professionisti, escludendo tutti i casi di «professionismo di fatto» e, in particolare, tutte le atlete che, pur svolgendo attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, non si vedono riconosciuto lo statuto di «atlete professioniste».

La proposta di legge mira a tutelare le pari opportunità nell’ambito dello sport, intervenendo sull’articolo 2 della legge n. 91 del 1981 e specificando che la qualificazione di professionista sportivo, individuata dalle federazioni per una determinata disciplina, deve automaticamente intendersi applicabile non solo al sesso maschile, ma anche a quello femminile, su dichiarazione di chi vi abbia interesse.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL COSTITUZIONALE 3699/AC - CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE**

“Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport”

Stato: 1° lettura - Esame non ancora iniziato

Presentazione: 24 marzo 2016

Assegnata alla Commissione Affari Costituzionali (I):
13 aprile 2016

Lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

La Costituzione, come insieme di norme e di principi fondamentali che regolano i diritti e i doveri dei cittadini, nonché i poteri e le funzioni degli organi pubblici, non annovera però alcun riferimento specifico all’attività sportiva o allo sport in generale.

Al contrario, alcune Costituzioni straniere prestano attenzione allo sport.

Molto spazio è dedicato allo sport anche dall’Unione europea, che ha sviluppato un ruolo attivo in tale settore sostenendo, tra l’altro, progetti in favore dell’integrazione dei giovani attraverso le attività sportive, la lotta contro il doping nello sport e una campagna d’informazione a livello scolastico sui valori etici dello sport.

In molti documenti ufficiali emerge il significato sociale dello sport (come nella dichiarazione sulla specificità dello sport allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000), concepito all’insegna del rispetto delle diversità culturali e connotato da una forte dimensione sociale.

Il «Libro bianco sullo sport», adottato dalla Commissione europea l’11 luglio 2007, evidenzia la crescente importanza civile, sociale e culturale del settore.

È da sottolineare, in particolare, che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come mo-

dificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge n. 130 del 2008, ha aperto la strada a una vera dimensione europea dello sport, facendo sì che nuove disposizioni consentano all’Unione europea di sostenere, di coordinare e di integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi.

Il citato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel novellato titolo XII, dedicato all’istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, all’articolo 165 (ex articolo 149 del Trattato che istituisce la Commissione europea), paragrafo 1, recita testualmente: «(...) L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».

Oltre che per tutte le ragioni sostanziali esposte, la proposta di legge costituzionale, composta da un articolo unico, vuole dare concreta attuazione a quanto previsto dal citato Trattato, intendendo, attraverso la modifica all’articolo 33 della Costituzione, rimediare a una lacuna della stessa Carta costituzionale, affidando esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e di diffondere lo sport nella sua specificità, con riferimento alle varie discipline, nonché di tutelare e di sostenere le strutture organizzative, in particolare quelle fondate sul volontariato, costituendo lo sport un essenziale strumento formativo e di crescita individuale.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 3703/AC - MARCON (SI-SEL)**

"Modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e altre disposizioni per il finanziamento dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico"

Stato: 1° lettura - Esame non ancora iniziato

Presentazione: 30 marzo 2016

Assegnata alla Commissione Cultura (VII):
21 aprile 2016

La proposta di legge, prendendo spunto dall'esperienza francese, prevede che una quota pari al 3 per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio delle serie A e B derivanti dai diritti televisivi sia concessa allo Stato e destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico.

Si dispone, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società di calcio, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

Infine, si sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle quote", allo scopo di prevedere che

l'organizzatore della competizione destini una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, non inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, allo sviluppo dello sport dilettantistico e giovanile e al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.

Sotto tale profilo, si evidenzia che la quota attualmente stabilita dal predetto articolo non può essere inferiore al 4 per cento ed è destinata allo sviluppo dei settori giovanili delle sole società professionistiche di calcio oltre che al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e, da ultimo, al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

3.1 SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME PESCA SPORTIVA E CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1328-B/AS - LETTA

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"

NORME D'INTERESSE

Articoli 39 e 40

Stato: 3ª lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1328/AS)

Presentazione: 21 febbraio 2014

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
20 marzo 2014

Relatore: Roberto FORMIGONI (AP)

Avvio Iter Commissione: 26 marzo 2014

Ultima seduta: 4 marzo 2015

Avvio Iter Assemblea: 17 marzo 2015

Approvato: 13 maggio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 3119/AC)

Trasmesso dal Senato della Repubblica:

14 maggio 2015

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
18 maggio 2015

Relatore: Nicodemo OLIVERIO (PD)

Avvio Iter Commissione: 1° luglio 2015

Ultima seduta: 16 febbraio 2016

Avvio Iter Assemblea: 17 febbraio 2016

Approvato: 18 febbraio 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dalla Camera dei Deputati:

22 febbraio 2016

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
1° marzo 2016

Relatore: Roberto FORMIGONI (AP)

Avvio Iter Commissione: 9 marzo 2016

Disposizioni per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo

6 aprile u.s.

La Commissione ha concluso la fase di illustrazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno. Nello specifico, tra gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge, si segnalano, tra gli altri, il 39.1 - RUVOLO (ALA) e il 40.20 - CAN-

DIANI (LN), concernenti, rispettivamente, i criteri di differenziazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il pescatore sportivo ed i soggetti tenuti alla vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di contrasto al bracconaggio in acque interne.

4.1 CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014

12 aprile u.s.

Publicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'elenco con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti

che hanno chiesto di accedere al beneficio. L'importo complessivo del beneficio è di 500 milioni di euro, mentre la platea dei beneficiari è di 45.332 enti, di cui 6.894 sono le associazioni sportive dilettantistiche.